PEL

Sig. Duca di Serracapriola.

Nella terza Camera della G. C. Civile di Napoli.



NÁPOLI 1820.

NELLA TIPOGRAFIA DELLA SOCIETÀ FILOMATICA.

Quando sotto la cessata occupazione militare l' abolizione della feudalità e l' istituzione della Commissione feudale ebbero luogo presso di noi, il Duca di Serracapriola D. Antonino Maresca trovavasi, come trovasi ancor oggi, ministro del Re nostro signore presso la imperial corte delle Russie, e quindi riguardato in quell' epoca come emigrato.

Non mancarono i comuni di Serracapriola e di Chieuti, antichi feudi del Duca Maresca, di dedurre durante l' assenza e la pretesa emigrazione del medesimo, diverse loro pretensioni nella Commission feudale, ad esempio di ciò che dagli altri Comuni facevasi, e quelle che riguardavano l'interesse del Comune di Chieuti, come costa dalla stessa decisione che su di esse rese la Commissione, si ridussero alle seguenti:

1. *Restituirsegli i territorj d'Ischia Rotonda, S. Giacomo, S. Lonardo, e Colle-finocchio, come parti integrali del suo demanio civico*

2. 3. 4. e 5. *Astenersi l'ex-Barone di esigere il terraggio sul demanio comunale, e qualunque altra prestazione, il focaggio tanto sulle vigne, quanto sulle case, e gli annui duc.* 150 *a titolo di censo sulla difesa di campo di Bove.*

6. *Che restituisse le quantità ingiustamente esatte in annui duc.* 50 *sul territorio Mal Chieuti.*

7. *Che restituisse anche l' indebito esatto per corpi giurisdizionali.*

8. *Che pagasse la Bonatenenza.*

9. *Che si astenesse d' immetter ne' pascoli comunali i suoi animali in numero eccessivo.*

Su tali domande la Commissione ordinò; *che il territorio di Chieuti resti dichiarato demanio comunale libero, ed esente da qualsivoglia diritto della così detta azione, e terraggi: restino dichiarati proprietà feudali i beni descritti nell' istromento di acquisto del* 1635 (i quali si rileva dalla stessa decisione essere i seguenti: *Ischia Rotonda, S. Jacopo, Colle-finocchio, e S. Lonardo*). *Relativamente a Campo di Bove resti il feudatario assoluto; ben vero Campo di Bove resti al Comune sotto l' obbligo dell' annuo censo redimibile di duc.* 150 *in favore del feudatario. Resti il comune di Chieuti assoluto dalla prestazione de' focaggi sulle case, giusta la decisione de'* 13 *Luglio* 1809, *e dalle prestazioni sulle vigne: il feudatario paghi infine la Bonatenenza etc* (1).

Resa una tal sentenza non si è mai più esatto dal Duca di Serracapriola il terraggio, che prima corrispondevasi da' Chieutesi, nè le prestazioni sulle case, e sulle vigne, di cui si fà parola nella domanda, e nella sentenza medesima. Inoltre, poichè in quella parte della sentenza che riguardava le domande

(1) *Produz.* fol. 75. ad 81.

del Comune di Serracapriola fu condannato il feudatario a rilasciare a beneficio del medesimo Comune la difesa detta Mezzarazza, dandosi esecuzione nel 1810 dal sottintendente di Larino a tal decisione, s'incorse in un gravissimo equivoco in danno del feudatario: poichè estendendosi erroneamente le confinazioni della difesa detta Campo di Bove, venne prima ad incorporarsi nella medesima quella di Mezzarazza, e poi si distaccò sull'altra difesa di proprietà del feudatario, denominata Colle-finocchio, una estensione di carra dodici e mezzo, che si diede anche al Comune, il quale in tal modo venne ad aver due volte l'estensione accordatagli dalla Commissione, cioè una volta inclusa erroneamente fra' confini di Campo di Bove, e l'altra volta distaccata sulla proprietà di Colle-finocchio.

Non si mancò di reclamare contro una tale enormità. Le perizie eseguite con diligenza ne fecero conoscere ad evidenza l'ingiustizia, e l'Intendente Sig. Charron, convinto della verità, non potè fare a meno di emettere una ragionata ordinanza per la rettifica del commesso errore. Ma come l'errore preso precedentemente trovavasi sanzionato da ordinanza del commissario ripartitore Zurlo, così il Ministro dell'Interno di quell'epoca trovò irregolare, che l'Intendente avesse voluto rettificare un'ordinanza di un commissario ripartitore, avverso la quale non accordavasi altro rimedio se non il reclamo nel consiglio di Stato, e quindi restò l'affare sospeso.

Intanto il felice ritorno della M. S. produsse la sovrana dichiarazione contenuta nel rescritto de' 13 Gennajo 1816, cioè di competere al Sig. Duca di Serracapriola il benefizio del diritto

revocandi domum, e che in conseguenza potea egli dedurre nella Corte di Appello di Napoli, specialmente delegata da S. M. le sue ragioni per far dichiarare nulli, e come non avvenuti i giudicati resi nel di lui interesse dall' abolita Commissione feudale. Furono quindi citati i sindaci de' due comuni per annullarsi in loro contradizione il giudicato già da essi riportato. Le domande, che colla citazione originaria si avanzarono contro il sindaco di Chieuti furono, che annullata la decisione della Commissione feudale, e qualunque atto posteriore di esecuzione, ed ordinanza, fosse il Sig. Duca di Serracapriola reintegrato nel possesso di tutti quei beni, che possedeva prima della medesima; a qual effetto dichiararsi il territorio di Chieuti Demanio feudale, e conseguentemente condannarsi il comune al rilascio *del censo di annui duc. 50 infisso su Mal Chieuti, delle prestazioni sulle case, e vigne, de' terraggi sul territorio, che si diceva demanio feudale della terra di Chieuti, e finalmente di quanto la Comune si è estesa nelle adjacenti difese di esso istante, e secondo i loro noti confini colla sua difesa di Campo di Bove, e col suo preteso demanio.*

Le voci della legge furono in questa importante contestazione pronunciate dal degnissimo Sig. Cavaliere Letizia allor Procuratore generale della Corte di Appello con quella giustizia, e saviezza, che lo distingue. Sulle dotte conclusioni di questo magistrato, sostenute dal più sodo ragionamento legale, la cessata corte di Appello di Napoli pronunciò ne' termini seguenti:

Dichiara nulla e come non avvenuta la decisione pronunciata dall' abolita Commissione feudale del dì 8 *novembre* 1809 , *non meno che gli atti tutti in esecuzione della medesima fatti: ed in conseguenza ordina che il Sig. Duca di Serracapriola sia reintegrato nel possesso degl' immobili, e beni, de' quali venne privato colla detta decisione, ed atti di esecuzione, tranne i dritti aboliti dalle leggi in vigore. Condanna le Comuni stesse alla restituzione de' frutti respettivamente percepiti dal dì della domanda a beneficio del mentovato Sig. Duca, detratte però le somme pagate per pubblici, o altri pesi qualsivogliano su de' fondi inerenti da liquidarsi a norma del rito, ove le parti non convengano. Rimanendo sempre salve, ed intatte le ragioni delle Comuni stesse di provvedersi avanti chi, e come di dritto per tutte le azioni, che potessero mai loro competere. Le spesse rimesse, l' esecuzione al Tribunale di Lucera* (1).

In esecuzione di una tale decisione con verbale de' 3 luglio 1816 l' usciere Matteo Gallo, dopo precetto preventivo (2) dichiarò essersi portato nel comune di Chieuti, e propriamente sulla piazza, ed ivi aver dato al Sig. Facciolli proccuratore del Duca il corporal possesso della reintegrazione del censo di duc. 50 dovuti su Malchieuti; delle prestazioni di grana ven-

(1) *Fol.* 1. *a* 17.
(2) *fol.* 15.

ti per ogni camera, e di grana otto per ogni migliajo di viti, dovuti da ciascun possessore di case, e vigne; de' terraggi sul demanio detto feudale, a ragione di misure 45 a versura che seminano i coloni in grano, orzo, avena, e fave; del terreno boscoso adjacente a Campo di bove, che il Comune aveva occupato dopo l' epoca della sentenza della Commissione feudale. Chiuse il suo atto con dire: *Finalmente essendosi dato possesso al detto Sig. Faccioli nel nome, come sopra, di tutto ciò di sopra scritto, giusta le conclusioni di beni spiegati in detta decisione, che appartenevano al detto Sig. Duca di Serricapriola prima della passata occupazione militare, tranne però di esigere i dritti aboliti dalla legge in vigore; a norma della rapportata decisione a cui mi rimetto* (1).

A' 29 settembre 1817 (2) circa un anno dopo l' atto dell' usciere Gallo, il sindaco di Chieuti chiamò nel Tribunal di Lucera il Duca di Serracapriola, dolendosi che l' usciere Gallo arrogato si avesse la facoltà di rimettere il Duca nelle sue antiche possessioni senza l' oracolo del Tribunale; e che ciò facendo avesse spogliato il Comune anche de' beni suoi particolari, dando al Duca la difesa di Campo di bove, la quale si disse appartenersi tutta al Comune, per essere dieci carra di proprietà dello stesso, e le altre nove censitele dal feudatario. Si dolse pure che il Duca aveva spogliato il Comune delle tre

(1) *Fol.* 20. 21.
(2) *Fol.* 26. 30.

difese Acquamara, Mattonella, o sia Viarella, e Cerciara, che sempre avevano fatto parte del Demanio comunale. Chiese quindi l' annullamento dell' atto di esecuzione dell' usciere Gallo, e la restituzione di ciò che il Comune aveva perduto.

Dopo una preliminare quistione di competenza decisa in favore del Tribunal civile di Lucera, questo con sentenza contumaciale de' 22 dicembre 1818 (1) considerando che la indicazione de' beni, nel possesso de' quali doveva rimettersi il Duca doveva esser fatta dal Tribunale, e non di privata autorità dall' usciere, che la Comune di Chieuti nelle sue conclusioni erasi limitata a chiedere la sola restituzione di Campo di bove, finalmente che non rilevavasi da' documenti se la Comune medesima possedè detta difesa in tutto o in parte prima o dopo della decisione della Commissione feudale, e se nella difesa medesima l' usciere Gallo abbia immesso il Duca di Serracapriola; annullò tutti gli atti formati dall' usciere Gallo, ed aprì una prova a carico del Comune circa le quistioni riguardanti Campo di bove.

In grado di opposizione il Tribunale con nuova sentenza de' 25 febbrajo 1809, considerando che dal paragone delle domande fatte dal Comune di Chieuti nella Commissione feudale, e della dispositiva della sentenza emessa dalla medesima appariva che i cespiti perduti dal Duca per effetto della sentenza suddetta, e che dovevano venirgli restituiti inseguito

---

(1) *Fol.* 52 *a* 56.

della decisione della Corte di Appello, erano il terraggio, l' annuo censo di duc. 50 sopra Malchieuti, e la prestaizione sulle vigne, giacchè disse abolito dalle leggi il focaggio sulle case; considerando pure che per Campo di bove, stante la varietà delle cose che sostenevansi dalle parti, dovevasi stare alle prove ordinate; ammise in parte le opposizioni del Duca, ed ordinò che fosse reintegrato nel possesso di esigere in Chieuti il terraggio, il canone di duc. 50, e le prestazioni sulle vigne: per lo rimanente rigettò l' opposizione, ed ordinò l' esecuzione della sentenza contumaciale.

Il Comune di Chieuti con atto de' 7 luglio 1819 ha prodotto appello di questa sentenza per quella parte per cui ha ordinata la reintegra nel possesso del terraggio, delle prestazioni sulle vigne, e del canone di Malchieuti; accettandone però formalmente quella parte che ordina la prova per Campo di bove. I motivi dell' appello sono i seguenti:

1. Che il Tribunale è uscito dalle domande del Comune, ed ha pronunziato fuori de' termini della contestazione, poichè mentre si discettava se l' usciere Gallo aveva le facoltà sufficienti per dare al Duca il possesso: il Tribunale è disceso nel merito ad esaminare in quali dritti doveva, o no, il Duca reintegrarsi.

2. Che discendendo in questo esame il Tribunale ha conservati al Duca de' dritti aboliti dalle leggi, come il focaggio sulle vigne, che si dice essere un dritto personale, e perciò abolito come quello sulle case. Così pure pel terraggio doveva

prima definirsi se era una prestazione reale o personale, e doveva in ogni caso indicarsi il modo della prestazione.

3. In generale se mai si avesse potuto esaminare la quistione sul fondo, dovea sempre partirsi da questo dato: Quali beni e dritti il Sig. Duca godeva giustamente prima della decisione dell' ex-Commissione feudale; di quali può egli tuttavia godere per effetto delle leggi abolitive della feudalità? Fatto questo esame, allora si doveva ordinare, che il Comune avesse dovuto continuare a prestare al detto Sig. Duca i dritti non aboliti.

Dall'altra parte il Sig. Duca di Serracapriola si è doluto con appello incidente, perchè il Tribunale non lo abbia reintegrato pure nel dritto di esigere la prestazione sulle case, come lo ha reintegrato in quello di esigere il terraggio, e la prestazione sulle vigne.

Poichè la causa deve ormai diffinitivamente decidersi, noi osserveremo che gli oggetti di contestazione possono ridursi a' seguenti:

1. Può nulla pronunciarsi circa la difesa di Campodibove?

2. Devesi il Duca di Serracapriola mantener nel possesso de' terraggi, del censo su Malchieuti, e delle prestazioni sulle case, e sulle vigne?

Noi andremo partitamente ragionando di queste quistioni, dalle quali parci che venga assorbita tutta la causa attuale.

CAPO I.

Difesa di Campo di bove.

Nel fatto abbiamo già esposta l'enormità di esecuzione ch' ebbe luogo in danno del Duca di Serracapriola durante la sua assenza: enormità contestata da una regolare perizia, e da un' ordinanza dell' intendente Charron anche nel tempo della militare occupazione, e dell' assenza del Duca.

Il Comnne coscio che colla esecuzione data dall' usciere Gallo alla decision della G. C. Civile nulla altro essa aveva perduto, se non che il mal guadagnato; e non avendo d' altra parte affatto documentato quel che possedeva prima della decisione della Commissione feudale, e quel che ora possiede; ha pienamente accettata quella parte della sentenza del Tribunal di Lucera, la quale prima di pronunciar su Campo di bove ha aperta una prova. Ecco come a tal proposito si è esso espresso nel suo Atto di appello:

Il Comune istante accetta la parte della sentenza relativa alla rivindica della difesa di Campo di bove, e per gli motivi sopra espressi, e per altri, che si dedurranno in seguito, riserbandosi anche di meglio spiegare i già dedotti, e modificarli, si grava dell' altra parte, e ne reclama l' annullamento dalla G. C. Civile di Napoli (1).

---

(1) *Produz. fol.* 70.

E nel seguito di detto atto di appello, in conformità del gravame prodotto, si cita il Duca di Serracapriola *per sentir annullare la parte della suddetta sentenza appellata dall'istante con esser rifatto delle spese* (1).

È dunque chiaro che il gravame del Comune attaccò una sola parte della sentenza de' 25 febbrajo 1819, e particolarmente quella che reintegrò il Duca nel possesso di esigere in Chieuti il terraggio, il canone di ducati 50, e le prestazioni sulle vigne: che rispettò ed accettò formalmente quella parte che aprì circa Campo di bove una pruova.

Intanto poichè con atto di difesa nel portarsi la causa alla decisione della G. C. Civile si è cercato con una distinzione che ha del metafisico, di elevar qualche dubbio su tal fatto, è parso conveniente il porlo nella dovuta luce, ed il rammentare in conseguenza al Comune che la sua formale adesione gli vieta di più dolersi inopportunamente del disposto intorno a Campo di bove. *Ita enim firmitatem* (è vecchio assioma di dritto (2)) *sententia, quae ita prolata est, non habebit, si ei non sit adcommodatus adsensus.* E gl'Imperatori Diocleziano e Massimiano: *Ad solutionem dilationem petentem, acquievisse sententiae manifeste probatur: sicut eum qui quolibet modo sententiae acquieverit. Nec enim instaurari finita, rerum judicatarum patitur auctoritas* (3).

(1) *Fol.* 70 *a t.*

(2) *L.* 3. *Cod. quomodo et quando judex sent. proferre debeat etc.*

(3) *L.* 5. *Cod. de re judic.* 6

Qui l' acquiescenza non è solamente presunta: essa è formale ed espressa. Nulla dunque sembra potersi alterare circa Campo di bove. E ciò tanto maggiormente che il processo nello stato attuale nessun elemento di pruova somministra circa ciò che il Comune possedeva prima della Commissione feudale; e ciò che nel seguito ottenne.

CAPO II.

Dritto di terraggiare; censo su Malchieuti; prestazioni sulle case e vigne.

Più cose a proposito de' dritti e delle esazioni, in cui il Duca di Serracapriola è stato reintegrato, in generale va opponendo il Comune; e noi dobbiamo ragionare su di tali opposizioni generali, prima di discendere ad alcun esame de' dritti suddetti in particolare. In primo luogo, dice il Comune, l'usciere Gallo di sua autorità rimettendo il Duca di Serracapriola nel possesso de' dritti perduti per effetto della sentenza della Commissione feudale senza una preventiva dichiarazione del Tribunale di Lucera delegato dalla Corte di Appello, ha formato un atto nullo, e di cui il Tribunale adito dal Comune doveva pronunciar la nullità senza entrar contemporaneamente in alcuna indagine circa ciò che poteva esservi stato di abusivo nella esecuzione, e ciò che meritava venir approvato. Rispondiamo brevemente a tale difficoltà.

Qualunque in primo luogo sia stata la condotta dell' usciere Gallo, due circostanze ci sembra che contribuiscano a rendere le doglianze del Comune poco fondate. La prima è che al precetto formato da quell' usciere non si oppose il Comune; e così pare che acchetossi formalmente alle suo operazioni: la seconda è che l' usciere si protestò espressamente nel suo atto di doversi il Duca astenere da' dritti ed esazioni proscritte dalle leggi in vigore; e con questo lasciò aperto campo all' esame, a cui in forza del giudicato della Corte di Appello aveva dritto di provocare il Comune, e che ha poi effettivamente avuto luogo.

Ma tralascio tali riflessioni per limitarmi soltanto ad osservare, che inopportune sono oramai le doglianze circa tuttociò che fece Gallo, poichè il Tribunale di Lucera, come si è visto nel fatto, colla prima sentenza contumaciale ne ha già annullati gli atti, e colla seconda, in cui accolse in parte le opposizioni del Duca di Serracapriola, non solo non rivocò la precedente dichiarazione circa la nullità di quegli atti, ma la confermò implicitamente, ordinando la *reintegrazione* del Duca di Serracapriola nel dritto di terraggiare, nel censo su Malchieuti, e nelle prestazioni sulle vigne. Non hanno dunque più alcun oggetto le esagerate, e ripetute querele circa quelli atti; e la sola indagine che resta a fare, non è già quella di vedere se siano essi nulli, ma se il Tribunale di Lucera abbia bene operato, facendo immediatamente seguire alla dichiarazione della nullità degli atti di Gallo quella della reintegra del Duca nei dritti conservati dalle leggi.

„ E che cosa mai può trovarsi in questo sistema di irregolare o di men commendevole? Se ne duole intanto il Comune, poichè l'azione istituita (a quel che dice) limitavasi alla domanda di nullità degli atti. È vero; ma è ugualmente vero che il Duca di Serracapriola ne sostenne la legittimità, e che ambedue i contendenti discesero ad esaminare se esistessero o no i pretesi eccessi di esecuzione. Il Tribunale saggiamente e come ogni buon giudice dee fare, ridusse le pretese delle due parti *ad jus et justitiam*. Vide da un lato doversi pronunciar la nullità, nè la negò: ma come nel tempo stesso dall'altro lato non potè fare a meno di occuparsi dell'esame di ciò che spettava al Duca di Serracapriola in forza della decisione della Corte, ordinò pure la di lui reintegra in quelle percezioni, che il giudicato gli guarentiva.

„ Rammentiamo la saggia regola, che dà Ulpiano nella *l.* 61. *D. de judic.* per osservare ciò che può, o nò dirsi *in judicium venisse. Melius est dicere* (insegna quel Giureconsulto) *id venire in judicium, non de quo actum est, ut veniret, sed id non venire, de quo nominatim actum est ne veniret*: Cioè come insegna il Zieglero (1). *Sententia Ulpiani haec est, pactum negativum, quod ineunt litigantes, ne hoc vel illud in judicium veniat, esse exclusivum, nec de illo, quod ita exclusum est, judicari posse: sed pactum affirmativum, hoc vel illud venire debere in judicium, non*

(1) *De officio jud. concl. XLIV.* §. 6.

esse exclusivum aliorum, quae ad causam institutam pertinent, neque reo hinc permitti debere, ut quovis casu excipiat, per pactum affirmativum conventum fuisse, non aliud, quam illud, de quo actum est, in judicium venire debere. Judici enim statim atque judex factus est, omnium rerum officium incumbit, quaecumque in judicio versantur (1). E poco dopo siegue lo stesso Giureconsulto ad illustrar l' assioma co' seguenti esempj (2):

Quando igitur doctores statuunt sententiam ferri posse etiam super non petitis in libello, non id intelligendum est de prorsus alienis, et heterogeneis, sed de iis, quae vel sunt de natura petitorum, vel correlativa, vel correspondentia, vel ex eodem fonte manant. Qua ratione potest judex petentem debitum simul condemnare ad restitutionem pignoris, licet ea non sit petita, quippe quod restitutio ea necessario consequi debeat solutionem(3). *Ita si petatur haustus aquae ex fonte meo pecoribus vicini, potest judex decernere, licere mihi claudere fontem meum, qua ratione simul decernit, haustum esse denegandum* (4).

Si può illustrare con mille analoghi esempj della Romana giurisprudenza ciò che noi avanziamo. È assioma di dritto che *non*

---

(1) *L.* 25. §. 8. *D. de aedil. ed.*

(2) *D. concl. XLIV.* §. 8.

(3) *Andr. Vallens. ad jus Canon. tit. de sentent. et re jud.* §. 3. *n.* 8. *Joh. Aloys. Ricc. decis.* 1019.

(4) *Udalr. Zas. ad* §. *curare: Inst. de act. num.* 8.

potest videri in judicium venisse id, quod post judicium acceptum accidisset: ideoque alia interpellatione opus est (1). E pure lo stesso Ulpiano, a cui si deve questa regola, ne forma l' eccezione così riferita dal Voet (2). *Ulpianus scripsit, debitorem conditionalem pendente conditione conventum actione ex stipulatu, vel petitione hereditatis tanquam juris possessorem, condemnari debere, si modo rei judicandae tempore conditio extiterit, atque ita venerit dies obbligationis* (3). Nè dissimile è l' altro caso che tratta altrove lo stesso Ulpiano: *qui ante solutionem egit pigneratitia, licet non recte egit, tamen si offerat in judicio pecuniam, debet rem pigneratam, et quod sua interest, consequi* (4).

Tutto ciò discende naturalmeute da quella ammirabile equità, di cui disse con tanto senno la romana giurisprudenza, che essa *in omnibus quidem, maxime tamen in jure spectanda est* (5); e la quale dettò pure la massima che *dolo facit, qui petit, quod redditurus est* (6), massima di ovvia e costante applicazione ne' libri delle leggi, come può vedersi dagli esempj contenuti nelle L. 11. 13. 14. *Cod. et* 17. *D. de evict.* ed altrove che per brevità tralasciamo.

(1) *L.* 23. *D. de judic.*

(2) *Ad Pand. Lib. V. tit.* 1. §. 26.

(3) *L. quod si in diem* 16 *pr. D. de petit. hered.*

(4) *L.* 9. §. 4. *D. de pigner. act.*

(5) *L.* 90 *D. de reg. jur.*

(6) *L.* 8. *D. de doli mali et metus except.*

Benissimo adunque, ed in conformità degli esposti principj il Tribunale di Lucera nell' accordare la chiesta nullità degli atti, ordinò contemporaneamente la reintegra del Duca di Serracapriola ne' dritti che il giudicato gli guarentiva, e in nulla, ciò facendo, dissentì dagli insegnamenti delle leggi, nel modo stesso, che come si è detto, può e deve il giudice ordinare la restituzione del pegno, benchè la domanda sia del solo pagamento del debito, ed autorizzar la chiusura del fonte, quantunque la domanda sia ne' soli termini di aver dritto ad attingerne l' acqua. E ciò perchè, come abbiam visto, vien sempre in giudizio tuttociò che è *correlativo e corrispondente* all'azione dedotta. Tale era nella specie attuale l' esame de' dritti, in cui il Duca di Serracapriola doveva reintegrarsi; e poco importava che questo esame si facesse o sulla domanda del Duca come attore, o provocato dalle doglianze del Comune. Saggiamente adunque il Tribunale lo istituì, e nel pronunciare la nullità degli atti dell' Usciere Gallo diede luogo contemporaneamente a quella reintegra che discendeva dall' esame da lui intrapreso.

Possiamo dunque francamente, se pure non andiamo errati, passare alla seconda obbiezione che si fa circa il merito della sentenza del Tribunale di Lucera, la quale consiste in pretendere che i dritti ed esazioni ne' quali esso ha restituito il duca di Serracapriola, siano fra quelli dalla legge aboliti.

È qui necessario rammentarci, per non incorrere in equivoci, che dopo il ritorno del Re nostro Signore due diversi beneficj furono dalla sua giustizia accordati a coloro, i quali durante la militare occupazione erano stati o privati della facoltà

di esercitare i loro diritti, o pure trovavansi vittima di un giudicato reso durante la loro assenza in servizio di S. M.

Il primo di questi benefizj, contenuto nel Sovrano decreto degli 11 Ottobre 1815, deve considerarsi come una vera restituzione in intero accordata da S. M. a coloro, i quali non furono nel grado di esercitare i loro dritti durante la militare occupazione: e conseguentemente a questo principio dassi loro nell' art. 6 del citato decreto il rimedio della ritrattazione, il quale suppone sempre l' esistenza in servizio di S. M.

Ma gli assenti per causa pubblica, e particolarmente quelli per *legazione*, avevano dritto ad un benefizio assai di questo maggiore. Aveva per essi disposto la legge Romana: *Ante legationem susceptam, si cui negotium moveatur, etiam absens defendi debet; suscepta vero legatione non nisi injuncto munere fungatur* (1). Traeva quindi origine quel celebrato dritto *revocandi domum*, pel quale giusta i pubblicisti non meno che i giureconsulti, il legato può esentarsi dal rispondere a qualunque domanda, che si avanzi contro di lui durante la legazione. Non essendovi obbligo di difesa, è conseguenza che non vi possa neppur esser giudizio alcuno, e quindi non erano applicabili al caso degli ambasciatori di S. M., i quali fossero stati convenuti in giudizio durante la militare occupazione i termini del decreto degli 11 Ottobre 1815, ed i rimedj in esso accordati.

---

(1) *L.* 16. *D. de legat.*

La sapienza e la giustizia di S. M. penetrata da tali principj di dritto delle genti, dopo il luminoso esempio della applicazione de' medesimi, che ne diede in persona di S. E. il Sig. Duca d' Ascoli, altro volle pur darne per ciò che riguardava il Sig. Duca di Serracapriola. Quindi con Sovrano rescritto dal giorno 13 gennaro 1816 S. M. fece noto alla Corte di Appello di *potere il Duca di Serracapriola dedurre nella medesima le sue ragioni, onde far dichiarare nulli, e come non avvenuti i giudicati che furono pronunciati contro di lui, durante la sua assenza, ed essere quindi reintegrato nel possesso de' beni, in cui trovavasi prima de' giudicati suddetti, purchè fossero concorse le altre particolarità di non esservi stata adesione, o intervento di legittimo Procuratore ne' giudizj della Commissione feudale, che intendeva impugnare: rimanendo in seguito alle Comuni, ed alle altre parti il dritto di sperimentare ex integro contro il cennato Duca quelle ragioni, ed azioni, che ad esse fossero competute* (1).

Altro adunque è il beneficio accordato in generale dal decreto degli 11 Ottobre 1815 a tutti quelli, che furono impediti nell' esercizio de' loro diritti, altro quello che col sovrano rescritto de' 13 Gennaro 1816 fu specialmente dichiarato competere al Duca di Serracapriola. I termini di questo furono da

(1) *I termini del Sovrano rescritto sono riferiti nel fatto della decisione della corte di appello*: Produz. fol.

S. M. espressi colla più desiderabile chiarezza. Verificate le circostanze di non aver aderito a' giudizj della Commissione feudale, e di non essere stato in essi rappresentato, il Duca di Serracapriola non era già nel bisogno di far uso del rimedio della retrattazione, il quale suppone sempre l' esistenza del giudicato: ma per effetto della dichiarazione contenuta nel citato rescritto non essendovi giudicato contro chi non è legalmente citato, e molto meno se è assente *rei publicae caussa*; era nel dritto di far dichiarar nulle, e come non avvenute le sentenze della Commission feudale rese nel suo interesse, durante la sua legazione, e di essere reintegrato nel *possesso* de' beni, in cui trovavasi prima delle sentenze suddette. Restava solo salvo a' Comuni il dritto di sperimentare *ex integro* le loro ragioni.

Questi furono i termini della dichiarazione di S. M. ed in questi termini stessi, dopo l' esame ingiuntole la Corte di Appello dichiarò colla rammentata decisione de' 6 maggio 1816 nulla e come non avvenuta la sentenza della Commissione feudale, e dispose la reintegra del Duca di Serracapriola nel possesso de' beni, de' quali venne privato con detta decisione.

Ma poichè la Corte di Appello nel far una tal dichiarazione osservò che taluni dritti ed esazioni eransi dal Duca perduti non per effetto del giudicato della Commissione feudale, ma per quello delle leggi eversive della feudalità, così eccettuò questi dal numero di que' dritti, nel cui possesso dovea il Duca reintegrarsi.

Dalle cose premesse è chiara la doppia idea, 1. che essendo il giudizio attuale, di esecuzione del giudicato della Cor-

te di Appello, tutto di possesso, quindi sia prematura, inopportuna, e respinta dal giudicato medesimo qualunque indagigine che appartenga al petitorio: 2. che i soli dritti, nel possesso de' quali il Duca di Serracapriola non può rientrare, siano quelli che una legge generale ha aboliti, o in altri termini, quelli, che anche senza alcuna dichiarazione di giudice egli avrebbe perduti pel solo effetto delle leggi eversive della feudalità.

Or ciò posto, che dovrassi mai dire di que' dritti, ed esazioni, di cui la legge riconosce in taluni casi, e guarentisce la regolarità, e la riprova in altri? É chiaro dal già detto, che poichè questi dritti non sono in tutti i casi e generalmente aboliti; ma deve conoscersi necessariamente della loro indole e natura per potersi definire se siano tra' riprovati, o pure fra i conservati; la discussione sulla loro regolarità non può per nulla venire oggi in esame, ma è tutta propria di quel giudizio *petitorio*, che a termini del rescritto e del giudicato il Duca non può nè deve subire, se non quando è stato precedentemente reintegrato nel possesso: e quindi ne siegue che deve il Duca per ora reintegrarsi nel possesso anche di questi, riserbando ad altro giudizio l'esame della loro legittimità, ove mai venga attaccata.

E valga il vero, se i feudatarj restati nel Regno in tempo della passata militare occupazione, non vennero di fatto spogliati di ogni loro esazione, e percezione, ma vi fu d'uopo, per quelle che riputavansi illegali, di una formale dichiarazione della Commissione feudale, pendendo la quale con-

tinuar ono essi a possedere; come mai vorrà contro gli espressi termini della Sovrana dichiarazione, e del giudicato non uguagliarsi per lo meno colla loro condizione quella del Duca di Serracapriola, ed invece di seguir la giuste tracce segnate nel sovrano rescritto; cioè di reintegrarlo nel possesso, prima di darsi luogo alle azioni del Comune, come mai si vorrà dare a queste ascolto, mentre il Duca ancora nulla possiede?

È chiara dalle cose già dette la mostruosità di queste pretensioni, e la natural conseguenza, che da esse discende, è quella già da noi accennata, cioè che ne'soli dritti generalmente e senza eccezione alcuna aboliti dalla legge non può reintegrarsi il Duca di Serracapriola; ma ch'egli deve esserlo negli altri tutti, ancorchè forse alcuno di questi nell'esito dell'altro giudizio potesse trovarsi men regolare. Poichè sotto l'espressione di dritti aboliti dalle leggi in vigore non possono venir compresi, se non quelli che in tutti i casi e senza eccezione alcuna la legge ha aboliti, e nommai quelli che in taluni casi essa rispetta.

Premesse queste idee generali, passiamo ad osservare in particolare se giustamente si è pronunciata la reintegra del Duca ne' terraggi, e nel censo di annui duc. 50 sopra Malchieuti.

I terraggi non sono proscritti dalle leggi vigenti; molto meno lo sono i censi territoriali. Possono non esser dovuti in taluni casi, ma non si possono senza mostruosità ed assurdo dir dritti aboliti dalle leggi in vigore. Quindi giustamente si è ordinata la reintegra del Duca in queste esazioni: e restano

salve le ragioni al Comune per attaccarne la regolarità, se vi è luogo; ma in un altro giudizio, esaurito prima quello del possesso.

Si è intanto preteso in forza delle già citate disposizioni del decreto degli 11 ottobre 1815 paragonate coll'art. 6 del decreto de' 16 ottobre 1809 relativo al dritto della decima, che la prestazione de' terraggi dovesse riputarsi come abolita dalla legge, volendosi far decorrere in danno del Duca di Serracapriola dalla detta epoca del decreto degli 11 ottobre 1815 i termini stabiliti dall' art. 6 del citato decreto de' 16 ottobre 1809 così concepito: *Resta anche abolita ogni esazione de' censi così in generi, come in danaro, che non nasca da concessioni contenute in pubblici strumenti*: *e che non sia autorizzata da un giudicato della Commissione Feudale*, soggiungendosi nell' art. 8. del decreto medesimo, che coloro, i quali volessero far valere le eccezioni ammesse col detto art. 6, dovessero dedurre le loro ragioni presso la Commissione Feudale nel rimanente spazio dell' anno 1809, e scorso questo termine si dichiarò estinta ogni azione. Tralasciando per poco di disputare, se il termine proposto col citato decreto possa applicarsi alla contestazione attuale, o sia riferibile a quelle sole, che nel 1809 pendevano innanzi alla Commissione feudale, e delle quali si voleva ad ogni potere accelerare la discussione: tralasciando per ora di esaminare se l' esazione de' terraggi dovuti al Sig. Duca di Serracapriola possa riputarsi compresa fra quelle di cui parla l' art. 6 del citato decreto, noi ci limiteremo alla seguente semplicissima risposta. Non

il Decreto degli 11 ottobre 1815, ma sibbene il Real rescritto de' 13 gennaro 1816, e la seguita decisione de' 6 maggio detto anno debbono, e possono solo regolare qualunque contestazione fra 'l Duca di Serracapriola, ed il Comune di Chieuġi. Ora ed il rescritto, e la decisione esigono che la reintegra siegua; avvenuta questa permettono solo al Comune di far valere le sue ragioni. Come dunque può parlarsi di decadenza, e di perdita di dritto, mentre non è seguita ancora alcuna reintegra, e quindi non può ancora esser cominciato a decorrere alcun termine per dedurre pretensione alcuna nel merito?

I termini del decreto degli 11 ottobre 1815 (ripetiamolo ancora) non possono affatto applicarsi alla specie. Per mostrarne a colpo d'occhio la disconvenienza colla causa attuale, basterà la semplice osservazione, che se dalla detta epoca degli 11 ottobre 1815 potesse computarsi in danno del Duca di Serracapriola il termine stabilito col decreto de' 16 ottobre 1809 a tutto il fine del detto anno, qual termine si trova essere di mesi due, e giorni quattordici, si troverebbe questo termine decorso non solo prima che la decisione de' 6 maggio 1816 avesse annullata la precedente sentenza della Commissione feudale, ma anche prima che il rescritto di S. M. de' 13 gennajo 1816 avesse dato al Duca di Serracapriola la facoltà di provocare il detto annullamento; ed allora qual frutto di grazia ritrarrebbe dalla decisione della Corte di appello il Duca Maresca? Non se ne sovvertirebbero anzi in suo danno tutti i termini?

Non ci resta ormai che a far brevemente osservare non essere già ignoto o problematico, come il Comune vuol far cre-

dere, il modo della esazione de' terraggi nella quale chiede il Duca Maresca essere reintegrato. Dalla solenne transazione, che nel 1739 passò fral Comune di Chieuti, ed il patrimonio del suo feudatario di quell'epoca Marchese del Vasto, chiaramente apparisce che il terraggio esigevasi alla ragione di misure 45 a versura su'seguenti generi, grano, avena, orzo, e fave. Questo documento considerato per ora come una semplice confessione del possesso anteriore all'epoca della Commissione feudale, e non contraddetto dal Comune, stabilisce a mio credere la misura della esazione, in cui deve il Duca esser reintegrato. Tutte quelle ragioni che può forse avere il Comune, per contraddire la legittimità di una tal misura, sono straniere al giudizio di possesso. Esse non meno di quelle, che possono attaccare la stessa causa del dovere, appartengono al giudizio nel petitorio.

Resta a parlar brevemente delle prestazioni sulle case, e sulle vigne, delle quali nella citata transazione del 1739 fu detto pagarsi carlini due per ogni suolo di casa, e grana otto per ogni trentale di vigne, riconoscendosi allora dal Comune la legittimità di una tale prestazione, che aveva prima impugnata.

Non dissimulo che in alcune carte all'una ed all'altra di tali prestazioni, o ad una sola di esse trovasi dato l'odioso nome di *focaggio*, sebbene è da rimarcarsi che nella sentenza della Commissione feudale questo nome non si dà che alla sola prestazione sulle case, e non a quella sulle vigne.

Un nome per inavvertenza forse dato in qualche atto ad una prestazione, la quale non apparisce da alcun documento

essere stata una capitazione ovvero una prestazione a fuoco, che sono i dritti aboliti co' decreti de' 16 ottobre 1809, non può certamente eser da tanto da fare annoverare le citate prestazioni fra' dritti aboliti. Bisogna a termini dell' articolo 3 del Decreto de' 16 ottobre 1809 relativo al *casalinaggio*, rispettare i censi solari, ed anche i dritti universali di suolo sulle abitazioni degli ex-feudi (1). Bisogna in somma esaminare il titolo; nè ciò potendo farsi a termini del rescritto sovrano, e del giudicato della Corte d'appello, se non esaurito il giudizio del possesso, ne siegue che alcuna decadenza non ha incorso finora il Duca di Serracapriola, e che non essendo la prestazione sulle case indistintamente abolita, ma solo quando non è giustificata da un titolo legittimo, devesi per ora il Duca di Serracapriola reintegrare nella medesima.

La prestazione sulle vigne è ancor meno da reputarsi fralle abolite dalle leggi. Essa ha tutto il carattere delle prestazioni territoriali, e la stessa Commissione feudale non ha potuto designarla col nome di *focaggio*.

(1) *Questo articolo è così concepito -- Sono conservati tutti i censi solari che saranno giudicati legittimi, o che non saranno contraddetti. Chiunque però possegga dritto universale di suolo sulle abitazioni degli ex-feudi, sarà tenuto a giustificarne il titolo presso la Commessione feudale nel rimanente spazio di questo anno. Scorsa un tal termine tali dritti universali insieme colle azioni per sostenerli rimangono estinti.*